ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL'ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ISCRITTO[1]

Con i presenti Orientamenti si intendono fornire chiarimenti relativamente all'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005, concernente il riscatto della posizione dell'iscritto in caso di decesso dello stesso prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Numerosi sono, infatti, i quesiti pervenuti alla Commissione in merito alla disciplina introdotta dal predetto articolo che presenta profili innovativi rispetto alla normativa previgente, nella quale il regime applicabile risultava differenziato a seconda che si trattasse di adesioni collettive oppure di adesioni individuali.

Con riferimento alle prime (adesioni collettive) il comma 3-*ter* dell'art. 10 del decreto n. 124 del 1993, introdotto dalla legge n. 335 del 1995 e poi modificato dalla legge n. 144 del 1999, disponeva che in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso potesse essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione restava acquisita al fondo pensione. Invece, per le adesioni individuali, il comma 3-*quater* dell'art. 10 del decreto n. 124 del 1993, introdotto dal decreto n. 47 del 2000, disponeva che la posizione individuale potesse essere riscattata dagli eredi.

La riforma recata dal decreto n. 252 del 2005 è intervenuta a riformulare la disciplina di cui sopra in termini di maggiore omogeneità. L'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005 dispone adesso che, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da *a*) a *g*), e 12, mentre nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13 viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale.

Rispetto a tale disposizione, le maggiori perplessità rappresentate alla Commissione sono riferite al primo periodo del predetto comma, nella parte in cui vengono indicati i soggetti che hanno titolo ad esercitare il riscatto della posizione dell'iscritto in caso di sua premorienza. E' stato chiesto, infatti, di conoscere quale valore attribuire alla congiunzione "ovvero" e se esista un criterio di preferenza in favore dell'una (eredi) o dell'altra (designati) categoria di soggetti ivi menzionati.

---

[1] Documento approvato dalla Commissione il 15 luglio 2008

Altra questione attiene al criterio di riparto della posizione in caso di pluralità di aventi diritto e alla qualificazione giuridica del diritto di riscatto (se a titolo di successione, con i criteri del codice civile, o se *iure proprio*).

1.1 *Individuazione dei soggetti a cui spetta esercitare il diritto di riscatto*

Nell'esaminare la norma occorre prioritariamente tener conto del fatto che il Legislatore, con l'articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005, ha inteso omogeneizzare, in ossequio ai principi della legge delega, le regole applicabili alle forme pensionistiche complementari.

L'operazione unificatrice attuata dal Legislatore ha comportato, da un lato, l'eliminazione dell'indicazione diretta del coniuge, dei figli e dei genitori, quali beneficiari (come in precedenza esplicitamente previsto per le sole adesioni collettive dall'articolo 10, comma 3-*ter* del decreto n. 124 del 1993) e la loro sostituzione con la generica indicazione degli eredi, e dall'altro, l'estensione della possibilità per l'iscritto di designare altri beneficiari anche nell'ipotesi di adesioni su base individuale.

Ad avviso della Commissione, nell'esaminare la predetta disposizione occorre tener presente che il decreto n. 252 del 2005 è, in linea generale, ispirato al criterio della valorizzazione della volontà dell'aderente e, pertanto, in tale solco va inquadrata anche l'interpretazione della norma in esame. In coerenza con tale impostazione al termine "ovvero" può essere riconosciuto il significato di congiunzione disgiuntiva includente. La norma individua i soggetti che, in astratto, hanno titolo ad esercitare il riscatto (eredi o diversi beneficiari designati) senza definire un criterio di preferenza esclusiva dei primi rispetto ai secondi.

In concreto, pertanto, la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto.

L'interpretazione di cui sopra, oltre ad apparire come la più corrispondente alla lettera della norma e alla *ratio* complessiva della riforma, rende inoltre la disciplina in argomento conforme al criterio che opera già per la reversibilità delle rendite pensionistiche.

1.2. Individuazione degli eredi

Come sopra precisato, in mancanza di una diversa volontà dell'aderente che attribuisca la facoltà di riscatto ad un altro beneficiario, il diritto al riscatto della posizione compete agli eredi.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti che, in qualità di eredi, possono presentare istanza di riscatto, deve farsi riferimento alla disciplina del Codice civile in materia, tenendo presenti i vari tipi di successione (legittima e testamentaria) e le varie categorie di successibili. Quanto poi alla posizione dei c.d. "legittimari", è da rilevare che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo dopo il fruttuoso esperimento dell'azione di riduzione.

L'ordine degli eredi aventi titolo è, pertanto, il seguente:
- *in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione*: Eredi testamentari oppure Eredi testamentari + eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l'azione di rivendica);
- *in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione*: Eredi legittimi.

Non viene, invece, qui in rilievo l'articolo 586 c.c. che, nelle successioni in genere, individua lo Stato come soggetto di ultima istanza a cui va devoluta l'eredità qualora si sia in presenza di un'eredità vacante, fenomeno che ricorre quando manca ogni successibile testamentario o legittimo. L'ipotesi dell'eredità vacante, nell'ambito della previdenza complementare, trova infatti nell'articolo 14, comma 3 ultimo periodo, la propria disciplina, derogatoria rispetto alle norme ordinarie; la mancanza di successibili (o di designati) è stata direttamente disciplinata dal legislatore, prevedendo, con formula di chiusura, che la posizione individuale non riscattata sia destinata a finalità sociali (secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro del Lavoro) nelle forme pensionistiche individuali e al fondo pensione nelle forme pensionistiche collettive.

1.3. Qualificazione del diritto al riscatto

Un'altra questione è se il diritto alla posizione previdenziale da parte dei soggetti legittimati sia da intendersi acquisito a titolo di successione con i criteri del Codice civile (c.d. "*iure hereditatis*") o a titolo proprio (c.d. "*iure proprio*").

Rilevante a tal fine è la considerazione che il diritto all'intera posizione individuale non fa già parte del patrimonio del defunto, posto che nel corso del rapporto l'iscritto non ha, in generale, un diritto incondizionato al riscatto dell'intera posizione maturata. Al momento del decesso, infatti, l'iscritto potrebbe non avere acquistato la possibilità di riscattare la posizione, possibilità condizionata dalla legge al verificarsi di determinati presupposti. Dal momento che il diritto alla posizione previdenziale da riscattare non è, di norma, già parte del patrimonio dell'aderente, è da escludersi che la stessa formi oggetto di devoluzione secondo la disciplina della successione.

Si reputa pertanto che possa essere riconosciuta la natura di acquisto *iure proprio* della posizione individuale da parte degli aventi causa dall'iscritto o dei soggetti da questi designati.

Confortano tale risultato ermeneutico le seguenti ulteriori considerazioni:
- l'ipotesi in questione di acquisto *iure proprio* risulta conforme a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riguardo alla disciplina prevista dall'articolo 2122 c.c. relativamente alle indennità in caso di morte del lavoratore (TFR e altre indennità equipollenti);
- lo stesso Legislatore, nella formulazione dell'articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005 ha utilizzato l'espressione "*diversi beneficiari dallo stesso designati*", mentre se si trattasse di acquisto "*iure successionis*"sarebbe stato più corretto parlare di legatari e non genericamente di beneficiari.

In linea con tale interpretazione si pone anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, laddove (punto 4.4.) è esclusa l'applicazione dell'imposta di successione alle prestazioni percepite dagli eredi.

1.4. Criterio di riparto della posizione in presenza di più aventi diritto

Una volta che si ritenga che il diritto alla posizione previdenziale da riscattare, in caso di premorienza dell'aderente, venga acquistato *iure proprio* e non *iure successionis,* nulla osta che il criterio della preminenza della volontà dell'aderente si applichi anche con riferimento alla misura del concorso tra più aventi diritto.

Non è da escludersi, in altri termini, che sia lo stesso aderente a determinare la quota della posizione individuale che spetta a ciascuno degli aventi diritto, e ciò sia nell'ipotesi in cui concorrano soltanto eredi, sia nell'ipotesi in cui concorrano solo terzi, sia nell'ipotesi in cui concorrano eredi e terzi. La preferenza riconosciuta alla volontà del disponente che, come precisato nel paragrafo 1.1., è esercitabile anche nel senso di escludere *in toto* gli eredi in favore di terzi designati, deve essere riconosciuta anche in relazione alla misura del concorso tra vari aventi diritto, risolvendosi, in pratica, la determinazione di quote diverse tra i vari soggetti in una esclusione parziale di alcuni di essi a vantaggio di altri.

Pertanto, in presenza di più aventi diritto, la posizione va attribuita in conformità alle determinazioni dell'aderente e solo in mancanza di diverse determinazioni dell'iscritto andrà ripartita in quote uguali tra gli stessi.

In tal caso, al fine di determinare la quota di concorso di ciascun avente diritto, il riferimento alla categoria degli eredi contenuta nell'articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005, non va intesa nel senso del richiamo alle norme in materia di successione e di quote spettanti ai chiamati, ma di semplice criterio di individuazione, in difetto di una diversa volontà dell'iscritto, degli aventi diritto

alla posizione; ciò in analogia anche con l'interpretazione data dalla giurisprudenza in materia di assicurazione in favore dei terzi (articolo 1920 c.c.) per il caso in cui il contraente abbia fatto un generico riferimento agli eredi nella designazione dei beneficiari della prestazione assicurativa in caso di morte.

Resta comunque valida una diversa volontà degli aventi diritto per effetto di un accordo fra gli stessi, trattandosi di diritti disponibili.

Non si reputa, invece, che possa qui trovare applicazione analogica la disposizione dell'articolo 2122 c.c., che, in caso di decesso del prestatore di lavoro, individua i soggetti beneficiari delle indennità di mancato preavviso e del TFR, prevedendo come regola il riparto secondo il bisogno di ciascuno dei soggetti. Oltre a non rinvenirsi alcun richiamo nella normativa in argomento al predetto articolo, è da tenere presente, infatti, che l'articolo 14, comma 3, del decreto n. 252 del 2005 trova generale applicazione per tutte le forme pensionistiche complementari, siano esse collettive ed individuali, e non fa distinzione a seconda che abbiano concorso o meno alla formazione della posizione individuale dell'iscritto le quote di TFR.